



COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione Straordinaria Seduta Pubblica

N. 12 Del 27-04-2022	VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021
-------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 17:00 nel Comune di Donori e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Meloni Maurizio	Presente	Porcu Nicola	Presente
Coda Luigi	Presente	Aresu Luca	Assente
Melis Salvatore	Presente	Follesa Salvatore	Presente
Corda Renato	Presente	Loche Francesca	Presente
Meloni Antonio	Presente	Puddu Maria Cristiana	Presente
Sedda Stefano	Presente	Pantaleo Angela	Presente
Spada Giulia	Presente		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Mascia Lorenzo

Il Sig. Meloni Maurizio, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PREMESSO:

- che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- che l'articolo 8 del DPR n. 158/1999 prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO:

- che la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- che la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- che ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- che con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'ARERA ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- che con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'ARERA ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- che nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'ARERA ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: “*Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com*”;

PRESO ATTO in particolare che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

RILEVATO che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'ARERA disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

CONSIDERATO che, con la Determinazione n. 02/DRIF/2021, l'ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato “A” alla Delibera 363/2021, definisce l'ETC come “L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

DATO ATTO che:

- in data 09.03.2022 prot. n. 2014, acquisita al prot. n. 1478 del 10.03.2022, l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso campidano quale responsabile dell'appalto rifiuti per conto dei Comuni aderenti all'Unione medesima, ha provveduto alla trasmissione del PEF 2022-2025 predisposto del gestore, predisposto sulla base delle Determinazioni ARERA completo di Relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità predisposta dallo stesso gestore, nonché la dichiarazione veridicità Responsabile Settore Ambiente Unione
- in data 21/04/2022 l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile dell'Area di appartenenza, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla redazione e trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario TARI secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la delibera ARERA 363/2021 all'allegato A, articolo 28 stabilisce che "il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente" e che il comma 3 prevede che "laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.";

EFFETTUATA con esito positivo la procedura che permette la validazione del Piano economico finanziario TARI, consistente nella verifica della completezza, della coerenza dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall'Ufficio amministrativo, quale unità organizzativa distinta rispetto a quella che assolve le funzioni gestionali del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, mediante la predisposizione della presente delibera e l'espressione del relativo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che ai sensi dell'art.4 del MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale;

RITENUTO di procedere alla determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC dall'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 (MTR-2), tra i quali, in particolare, i fattori di sharing di cui agli art. 2 e 3 del MTR-2, i coefficienti di crescita massima tariffaria previsti dall'art. 4 e dall'art.5 e gli altri elementi indicati nelle componenti a conguaglio, di cui all'art. 18 e all'art. 19, come dettagliatamente illustrato nella relazione che accompagna il piano economico-finanziario;

TENUTO CONTO che il piano economico finanziario TARI del periodo 2022-2025, determinato all'esito della validazione del piano finanziario presentato dal gestore e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC, presenta le seguenti risultanze:

– totale dei costi riconosciuti: euro 224.701,93;

RILEVATO che il totale delle entrate tariffarie massime rispetta il limite di crescita annuale delle tariffe, determinato nella misura dal 1,60% ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario TARI riferito al periodo 2022-2025 ed i relativi allegati;

DATO ATTO che tale Piano Economico Finanziario TARI è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del Piano Economico Finanziario;

RITENUTO per quanto sopra di approvare e validare il Piano Economico Finanziario TARI riferito al periodo 2022-2025 ed i relativi allegati, riportati nell'allegato alla presente deliberazione, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2022;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 8 della deliberazione ARERA 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, con successivo provvedimento e che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della deliberazione ARERA 363/2021, il Piano economico-finanziario TARI deve essere trasmesso all'ARERA, secondo la tempistica prevista dalla citata norma;

DATO ATTO:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- che l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- che al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio amministrativo, quale unità organizzativa distinta rispetto a quella che assolve le funzioni gestionali del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola al Segretario che, premesso il quadro normativo e regolatorio di riferimento, descrive le attività tecnico amministrative svolte dagli uffici comunali per predisporre la documentazione per la validazione e l'approvazione del Piano Economico e Finanziario TARI per il periodo 2022/2025. Riferisce poi in merito ai costi complessivi di gestione del servizio per il 2022, suddivisi tra costi della ditta appaltatrice e costi del Comune, evidenziando come lo stesso risulta sostanzialmente invariato rispetto al precedente anno.

Il Sindaco, constatato che non vi sono interventi, mette la proposta in votazione, che resa in forma palese, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 12; votanti: n. 12; favorevoli: n. 12

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE e **VALIDARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano economico-finanziario TARI ed i documenti ad esso allegati riferiti al periodo 2022-2025, riportati in allegato alla presente deliberazione;

DI ASSUMERE le pertinenti determinazioni di competenza dell'Ente Territorialmente Competente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, come indicato in premessa e dettagliato nella relazione allegata;

DI DARE ATTO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2;

DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2022-2024 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

DI DARE MANDATO all'unità organizzativa interna individuata come idonea allo svolgimento delle mansioni di ente territorialmente competente alla trasmissione di tutta la documentazione costituente il Piano Economico Finanziario Tari periodo 2022-2025 ad ARERA entro 30 giorni dall'approvazione della presente ed all'assolvimento degli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs. n. 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021;

Con separata votazione, resa in forma palese, che ottiene il seguente esito:

presenti: n. 12; votanti: n. 12; favorevoli: n. 12

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Maurizio Meloni

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

26-04-2022

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**

Dott. Lorenzo Mascia

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Maurizio Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mascia Lorenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mascia Lorenzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)